



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI
C.C. N 1 DEL 09/04/2010

COMUNE di AGLIENTU

Provincia di Olbia Tempio

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

TITOLO I° ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART.1 - Istituzione della Tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del capo III del D.Lgs. n. 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita, nel Comune di Aglientu, la tassa annuale in base a tariffa.
2. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
3. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% per il costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani interni.
5. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo ex art. 3, c. 68, lett. B, Legge 549/95.

ART.2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino centro di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - a) In misura pari al 40% della tariffa per distanze sino a 1.500 metri;
 - b) In misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a 1.500 metri sino a 3.000 metri;
 - c) In misura pari al 20% della tariffa per distanze oltre 3.000 metri;
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei punti di raccolta più vicini.
4. La tassa comunale è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di N.U., relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma 2. Nelle zone esterne al centro

abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali od improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART.3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato e comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4, D.Lgs. n. 507/93.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non tassabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Sono esclusi dalla tassa i locali inutilizzati ed inutilizzabili a condizione che risultino completamente vuoti e privi di mobilio o privi di allacciamenti alle utenze.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinamenti in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62, D.Lgs. n. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART.4 - Tariffe per particolari condizioni d'uso -RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria viene ridotta per i locali e le aree scoperte di cui alla lettera c, comma 3 dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 507/1993, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purchè risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi (SUAP) per l'esercizio dell'attività, con una riduzione tariffaria del 30%.
2. Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1 del presente articolo il soggetto passivo è tenuto a presentare la relativa denuncia di variazione.

ART.5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili dei tributi

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano e detengono i locali, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali.

2. Per i locali di abitazione con mobili affittati saltuariamente nel limite di sei mesi la tassa è dovuta dal proprietario.

| |
|---|
| <u>ART.6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione</u> |
|---|

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II° TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART.7 - Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART.8 - Locali ed aree tassabili

1. Si considerano tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali che accessori e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - b) Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani, e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c) Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, ristoranti, pizzerie, bar, caserme, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuali per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - d) Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) Tutti i vani dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - f) Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle A.S.L. delle caserme, stazioni ecc....;
 - g) Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di esercizi destinati alla produzione di rifiuti urbani.
 - h) Si considerano, inoltre, tassabili, con l'esclusione delle aree di cui al successivo art. 9, tutte le aree comunque utilizzate, ad eccezione delle aree di cui all'art.3, comma 1, del presente regolamento, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa tutte le aree adibite a campeggi e sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, ed alle rispettive attività e servizi connessi e, in sostanza, qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

ART.9 - Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano **non tassabili**, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
 - a) I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia, normalmente, la presenza dell'uomo;
 - b) Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite ad attività sportiva;
 - c) Le superfici e le parti di esse dove, per caratteristiche strutturali o destinazione, si formano, esclusivamente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART.10 - Locali ed aree tassabili a superficie ridotta

1. Nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, esclusivamente, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, e la condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

| ATTIVITA' | DETAZZAZIONE |
|---|---------------------|
| FALEGNAMERIE | 20% |
| AUTOCARROZZERIE | 35% |
| AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI | 30% |
| GOMMISTI | 30% |
| AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO | 30% |
| DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | 30% |
| ROSTICCERIE | 20% |
| PASTICCERIE | 20% |
| LAVANDERIE | 20% |
| VERNICIATURA – GALVANOTECNICI – FONDERIE | 40% |
| FONDERIE | 40% |
| ALTRE CATEGORIE non ricomprese in quelle suesposte che dimostrino l'autosmaltimento presentando le relative fatture inerenti i costi sostenuti | 30% |

ART.11 - Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Per le unità immobiliari di proprietà privata e destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano la superficie di riferimento per la tassazione non può, in ogni caso, essere inferiore all'80% delle superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. L'adeguamento alla suddetta base di calcolo avviene con le modalità previste dall'art. 1, comma 340 della Legge 311 del 30 dicembre 2004.
3. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

| |
|---|
| <u>ART.12 - Classificazione dei locali ed aree</u> |
|---|

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA 11

Civile abitazione con 1 occupante residente

CATEGORIA 12

Civile abitazione con 2 occupanti residenti

CATEGORIA 13

Civile abitazione con 3 occupanti residenti

CATEGORIA 14

Civile abitazione con 4 occupanti residenti

CATEGORIA 15

Civile abitazione con 5 occupanti residenti

CATEGORIA 16

Civile abitazione con almeno 6 occupanti residenti

CATEGORIA 17

Civile abitazione ad uso stagionale e discontinuo

CATEGORIA 21

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

CATEGORIA 22

Campeggi, distributori di carburanti, parcheggi a pagamento ed altre aree scoperte non rientranti nelle altre categorie.

CATEGORIA 23

Stabilimenti balneari

CATEGORIA 24

Esposizioni, autosaloni

CATEGORIA 25

Alberghi con ristorante

CATEGORIA 26

Alberghi senza ristorante

CATEGORIA 27

Case di cura e riposo

CATEGORIA 28

Uffici, agenzie, studi professionali

CATEGORIA 29

Banche ed istituti di credito

CATEGORIA 30

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

CATEGORIA 31

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

CATEGORIA 32

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere

CATEGORIA 33

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

CATEGORIA 34

Attività industriali con capannoni di produzione

CATEGORIA 35

Attività artigianali di produzione di beni specifici

CATEGORIA 36

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

CATEGORIA 37

Bar, caffè, pasticceria

CATEGORIA 38

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari

CATEGORIA 39

Plurilicenze alimentari e/o miste

CATEGORIA 40

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

CATEGORIA 41

Discoteche, night club

ART.13 - Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Aglientu la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni e non ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

ART.14 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili. Della presentazione deve essere rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati:
 - a) Per le persone fisiche: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - b) Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

ART.15 - Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 507/93:
 - a) Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti o notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere all'immobile soggetto alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - c) Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - d) Richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti;
 - e) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento sarà fatto in conformità a presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art.16 - Riscossione e limiti di versamento e rimborso

1. Il Comune, in sostituzione della riscossione tramite ruolo prevista dall'art. 72 del D.lg. n. 507/93, può gestire direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori ed eventualmente delle sanzioni viene liquidato a cura del funzionario responsabile sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati.
2. Nel caso in cui il Comune decida di procedere all'incasso diretto della Tassa la riscossione avviene secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, con versamento diretto presso la tesoreria predetta, tramite il sistema bancario nonché attraverso il sistema "bancomat" o a mezzo carta di credito qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni. Gli importi ordinari dovuti sono riscossi a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo con scadenza:
 - a) per l'invio annuale su disposizioni della Giunta Comunale;
 - b) per le variazioni in corso d'anno, la prima rata entro la fine del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, la seconda rata entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza della prima rata.
3. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.
4. Il mancato versamento delle somme accertate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, possono essere rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente anche attraverso la procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo; in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
5. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi alla tassa con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento se la tassa complessivamente dovuta per l'anno, comprensiva delle addizionali, è inferiore o uguale a € 5,00; tale limite non si applica alla tassa giornaliera di smaltimento per la quale il contribuente deve sempre provvedere al versamento di quanto dovuto.
7. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e nel caso in cui l'irregolarità si riferisca a più annualità di imposta.
8. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
9. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 500,00
10. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00.

11. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

ART.17 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal momento del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

ART.18 - Sanzioni e Interessi

1. Ai fini dell'individuazione delle sanzioni da irrogare negli atti di accertamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Gli interessi a debito e a credito sono determinati con separato atto di Consiglio Comunale.

ART.19 - Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui al D.Lgs 546/1992, il ricorso contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla commissione provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

ART.20 - Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale, con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente accertato è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all'Ufficio predetto.
3. Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il dirigente dell'ufficio competente può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART.21 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2010.

ART.22 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani.

ART.23 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.